


UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA, PESCA E TIRO



STATUTO

TIPO DEI SODALIZI

(Ultimo testo approvato con delibera del Consiglio Nazionale
nella riunione del 19 Dicembre 1998)

NUOVO STATUTO - TIPO DEI SODALIZI

(Delibera Consiglio Nazionale del 19 Dicembre 1998)

Art. 1 - SODALIZIO ENALCACCIA PESCA E TIRO

E' costituito il 28-10-08 avente lo scopo di propagandare e incrementare Lo sport la caccia e la Pesca
..... di formazione fisica e morale dei soci promuovendo lo sviluppo delle
attività ricreative ed agonistiche ad esso inerenti.

Art. 2 - Il Sodalizio si affilia all'Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro, ne osserva lo Statuto, le norme regolamentari e le direttive e si obbliga a praticare e sviluppare le attività indette dall'Unione medesima.

Art. 3 - Il Sodalizio ha sede in Sparsidiana SP. del Comune di

Art. 4 - SOCI

Al Sodalizio sono iscritti in qualità di Soci i cacciatori e i pescatori all'atto dell'acquisto della tessera annuale della Unione ENALCACCIA P. e T., nonché le persone che svolgono attività connesse secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

La quota associativa è intrasmissibile.
I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Sodalizio.

Art. 5 - ORGANI

Sono Organi del Sodalizio:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente del Circolo entro il mese di gennaio di ogni anno. La convocazione in seduta straordinaria, invece, può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, allo stesso, di almeno due terzi dei Soci in regola col tesseramento.

La convocazione si effettua con un preavviso di 15 giorni, mediante lettera-raccomandata indirizzata ai singoli Soci o con avvisi affissi nella sede sociale con adeguata pubblicità.

Le lettere e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della

(segue)

seconda convocazione nonché l'ordine dei lavori. Fossuno partecipano alle elezioni soltanto i Soci del Sodalizio in regola con i contributi sociali.

Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano compiuto gli anni 18 e non possono essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto.

Apposita Commissione composta di tre membri - nominata dal Consiglio Direttivo - prepara le elezioni, predisponendo l'elenco dei Soci con diritto al voto, appronta le schede e nomina gli scrutatori.

Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta, salvo il caso di acclamazione seguita da controprova che escluda ogni dissenso od astensione.

I soci con diritto di voto possono con delega scritta, farsi rappresentare alle riunioni dell'Assemblea da un altro membro dell'Assemblea stessa, il quale può rappresentare un solo socio delegante.

La votazione dovrà essere effettuata come segue:

- 1) sulla scheda vengono scritti il nome, il cognome e, ove occorra, la data di nascita dei candidati ai quali si vuole dare il suffragio;
- 2) dopo aver compilato la scheda, il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota dell'avvenuta votazione;
- 3) sono considerati nulli i voti dati ai Soci che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti o che non siano in regola con le quote sociali;
- 4) sono eletti, nell'ordine, coloro che riportano il maggior numero di voti. Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

Art. 7 - L'Assemblea ordinaria delibera sui:

- a) relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
 - b) mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
 - c) bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) ricorsi dei Soci nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto;
- tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste all'O.d.G.

Le proposte dei Soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo, in tempo utile per l'inserimento nell'O.d.G., almeno sei giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, elegge:

- a) il Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 Consiglieri effettivi e 3 supplenti. Il numero dei componenti può essere elevato fino a 15 per i Sodalizi aventi più di 30 Soci.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale a disposizione di Soci almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la possibilità di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del Sodalizio. Dal ventesimo giorno antecedente alla votazione fino al giorno dopo, le iscrizioni al Sodalizio vengono effettuate con riserva ed i Soci acquisiti in tale periodo non possono partecipare all'Assemblea.

Art. 8 - COMMISSARIO DI SODALIZIO

Qualora l'elezione del Consiglio Direttivo non abbia luogo, per qualsiasi altro sei mesi dalla sua scadenza, oppure se il numero dei componenti è inferiore a un terzo, il Consiglio Provinciale nomina un Commissario che sostituisce il Consiglio Direttivo.

Il Commissario non può rimanere in carica per più di sei mesi e deve entro tale termine l'Assemblea dei Soci per la elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - PRESIDENTE ONORARIO DI SODALIZIO

È data facoltà all'Assemblea dei Soci di conferire la nomina a Presidente Onorario a Persona che abbia acquisiti particolari meriti oppure che possa e voglia contribuire al prestigio del Sodalizio e, conseguentemente al suo sviluppo associativo.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Esso elegge nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vice-Presidenti, nel numero determinato dall'Assemblea;
- c) il Segretario;
- d) l'Economo Cassiere.

Gli eletti durano in carica parimenti quattro anni e sono rieleggibili.

Il Vice-Presidente più votato sostituisce il Presidente in caso di assenza. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di nascita. Qualora il Vice-Presidente più votato sostituisce il Presidente in caso di assenza, il Consiglio Direttivo si verificassero vacanze (dimissioni, ecc.) avverranno con il subentro dei supplenti.

Nel caso, però, che il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, il Consiglio Direttivo deve intendersi sciolto ed il Consigliere più anziano ruota a supplente. L'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni nei mesi previsti dal precedente art. 6.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo:

- 1) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini del Sodalizio;
- 2) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- 3) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Sodalizio.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente.

Esso delibera a maggioranza dei presenti, con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza del Sodalizio e partecipa all'Assemblea Provinciale in rappresentanza dei propri soci, convoca l'Assemblea, di cui stabilisce l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo, che presiede; è responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi; firma la corrispondenza; mantiene i contatti con le autorità locali, gli Organi Provinciali, ecc.

Art. 14 - IL SEGRETARIO

Il Segretario predisponde, in collaborazione con l'Economo-Cassiere, lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo del Sodalizio che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea; tiene aggiornato il libro dei Soci ed i libri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio.

Art. 15 - ECONOMO CASSIERE

L'Economo-Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, i bilanci preventivo e consuntivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente e propria. Tiene aggiornati i libri dell'inventario e contabili. Le cariche di Segretario ed Economo-Cassiere possono essere abbinate.

Art. 16 - ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- proventi da tesseramento;
- contributi di soci, privati e enti;
- proventi vari;
- eventuali avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti
- donazioni di mobili e immobili, legati e successioni

Art. 17 - AMMINISTRAZIONE

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidamente dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo.
L'esercizio finanziario ha inizio il 10 Gennaio e termina il 31 Dicembre.

L'iscrizione del socio al Sodalizio comporta l'obbligo di rispettare lo statuto.

Art. 19 - VIGILANZA DEGLI ORGANI DELL'ENALCACCIA P. e T.

Il Sodalizio per l'attuazione dei fini previsti dall'art. 1 del presente Statuto è vigilato dall'Unione Nazionale ENALCACCIA PESCA e TIRO e dai suoi comitati Provinciali.

Nel caso che il Sodalizio non si attenga alle norme del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, un Commissario Straordinario per la gestione del Sodalizio medesimo. La gestione del Commissario non può durare più di tre mesi.

Art. 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci del Sodalizio sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione dall'Unione.

I provvedimenti di cui sopra vengono proposti dal Consiglio Direttivo ed adottati dal Consiglio Provinciale della sede di iscrizione dell'interessato.

Avverso i provvedimenti disciplinari adottati, il socio interessato o il Sodalizio può presentare appello al Collegio dei Provvisori dell'Unione.

Art. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

- a) che la proposta di modifica sia posta all'O.d.G. della Assemblea;
- b) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno i due terzi dei soci.

Le modifiche approvate devono essere comunicate all'Enalcaccia, Provincia e al Consiglio Provinciale, che le esamina e le trasmette, con il proprio parere, alla Commissione Nazionale per la ratifica di competenza, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto.

SCIOGNIMENTO DEL SODALIZIO

so di scioglimento del Sodalizio, deliberato in Assemblea, da almeno i due terzi soci, le eventuali attività vengono destinate secondo le deliberazioni adottate dall'assemblea stessa, in conformità del successivo art. 23.

DESTINAZIONE AVANZI O PATRIMONIO

tata la distribuzione in qualsiasi forma o mezzo di utili e di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

so di scioglimento del Sodalizio, salvo il caso di destinazione ad altro Circolo stesso Enalcaccia, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità simili o a fini di pubblica utilità. La quota associativa non è trasferibile.

10

IL PRESIDENTE